

I limiti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Processi lumaca, lo Stato rischia milioni di ricorsi

Secondo la legge Pinto del 2001 non si possono superare tre anni in primo grado e due in appello

TOBIA DE STEFANO

«Chiunque subisca un danno patrimoniale o non patrimoniale per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, deve essere risarcito dallo Stato».

Forse non tutti lo conoscono, ma si tratta dell'articolo due della legge numero 89 del 24 marzo del 2001, la cosiddetta legge Pinto. Un'arma ben appuntata affidata nelle mani dei cittadini danneggiati dalle endemiche lungaggini dei procedimenti giudiziari di casa Italia.

In pratica: la Corte Europea di Strasburgo definisce i criteri e le parti in causa mettono in moto la procedura. Per la Corte, infatti, un processo che rispetti i parametri di Stasburgo deve garantire una sentenza di primo grado entro tre anni e l'appello entro i successivi due. Dal quinto anno in poi scatta, quindi, "l'eccessiva durata". E a questo punto la palla passa ai cittadini.

Anche se il giudizio principale è ancora in corso, infatti, basta il termine dei cinque anni per spalancare le porte al ricorso per risarcimento dei danni contro lo Stato, presso qualsiasi Corte d'Appello di diversa rispetto a quella della causa principale. Tanto per fare un esempio: per un processo pendente presso la Corte d'Appello di Roma, il ricorso è stato presentato a Perugia. Mentre per il giudizio che si tiene a Salerno il risarcimento è stato chiesto a Napoli. E si arriva ai tempi. In media bastano 7-8 mesi per incassare i soldi, mentre nel caso di mancato riconoscimento dei propri diritti è, comunque, possibile proporre ricorso alla Corte di Cassazione.

E infine un occhio al quantum. Perché la Corte Europea arriva a definire anche l'entità dell'equo risarcimento. Secondo i giuristi di Strasburgo, infatti, per ogni anno di eccessiva durata del processo lo Stato deve rimborsare una cifra che oscilla nella forchetta tra i 1500 e i 2000 euro.

L'ITALIA NON DECOLLA

La procedura appare semplice e tempestiva, eppure in Italia a fronte di circa cinque milioni di processi che hanno superato il tetto dei cinque anni previsto dalla Corte di Strasburgo sono stati presentati poche migliaia di ricorsi. E quasi tutti con esito favorevole. Nel 2007 se ne contano 30mila e nel quinquennio che parte dal 2002 e arriva al 2006 lo

IL VADEMECUM

COSA PREVEDE LA LEGGE PINTO

Chiunque subisca un danno per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata dei processi deve essere risarcito dallo Stato

QUALI SONO I TEMPI?

Tre anni per il processo di primo grado e due anni per l'appello

La Corte Europea prevede il risarcimento di 1.500-2.000 euro per ogni anno di eccessiva durata

DOVE SI PROPONE IL RICORSO?

Davanti a una corte d'appello diversa rispetto a quella che ha conosciuto la causa principale

Nel 2007 sono stati presentati 30 mila ricorsi

Dal 2002 al 2006 lo Stato ha risarcito 41 milioni e 500 mila euro

ATTIVITÀ PENDENTI NEL 2007

Corti d'Appello	354.927
Tribunali Ordinari	3.150.509
Giudice di pace	1.054.961

PROCESSI PENDENTI

Uffici giudicanti	2.341.681
Uffici inquirenti	2.963.748

Stato Italiano è stato costretto a sborsare risarcimenti per la modica cifra di 41 milioni e 500 mila euro (nella Finanziaria 2008 sono stati previsti altri 23 milioni di euro). Una goccia nel mare dei potenziali dieci milioni di danneggiati (il ricorso può essere presentato da entrambe le parti in causa) che hanno le carte in regola per rivalersi contro lo Stato.

«Abbiamo preparato - evidenzia il consulente finanziario della Commissione Europea e presidente di "Consumatoriassociati" (www.consumatoriassociati.it) Ernesto Fiorillo - un piccolo e semplice manuale di autodifesa per spiegare nei dettagli il meccanismo per

ottenere il risarcimento dei danni. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui diritti, spesso ignorati, offerti dalla legge Pinto, ma non solo. Da decenni - continua - si cerca, senza risultati, una soluzione per snellire i processi in Italia. Le colpe vengono attribuite al sistema in generale e agli avvocati e ai magistrati nello specifico. Ma se tutti i cittadini facessero valere i propri diritti contro lo Stato si darebbe un impulso decisivo per un'a riforma a tutto tondo del sistema giudiziario italiano. Un calcolo approssimativo parla infatti di risarcimenti potenziali per circa 100 miliardi di euro, l'equivalente di quattro manovre finanziarie».

VERSO LA PARTNERSHIP

Giorgio Armani apre agli indiani Il gruppo Dlf in pole position

Giorgio Armani conferma l'esistenza di contatti con potenziali partner indiani ma precisa che è troppo presto per parlare di decisioni. Lo dice un portavoce del gruppo milanese dopo indiscrezioni di un giornale indiano, secondo cui lo stilista avrebbe siglato una joint venture con la maggiore società di real estate indiana DLF. «E' corretto dire che il gruppo Armani Group ha avuto colloqui con vari possibili partner in India, inclusa DLF, anche se sarebbe prematuro a questo punto fare dichiarazioni sulle conclusioni di questi vari contatti», ha dichiarato all'agenzia Reuters il portavoce di Giorgio Armani spa.

L'Economic Times scrive che la Giorgio Armani Holding BV avrà il 51% della joint e che Armani investirà 10 milioni di rupie (250.000 dollari) nella società, che "agirà anche come fornitore all'ingrosso dei prodotti Armani". In dicembre ha avuto il via libera una joint tra DLF e Dolce&Gabbana, per un investimento di 365 milioni di rupie.



L'intervento

Donne non solo vittime Il mobbing diventa rosa

di GABRIELE FAVA*

Il "mobbing", anzi il "bossing", si scopre "rosa". "Rosa" perché, sfatando un luogo comune, il comportamento vessatorio nei confronti dei propri dipendenti è stato attuato direttamente da una donna posta in una posizione gerarchicamente sovraordinata. E questo uno degli aspetti più importanti che può trarsi dalla nota vicenda dell'imprenditrice condannata per atti di mobbing (o per meglio dire di "bossing") nei confronti di una propria dipendente. Ma non solo: il mobbing, qualora provato e accertato, annulla anche la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del "comporto", sebbene tecnicamente ineccepibile.

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato dalla datrice di lavoro a una sua dipendente per essersi assentata per malattia oltre il cosiddetto periodo di comporto. Il provvedimento espulsivo era stato impugnato dalla lavoratrice che sosteneva che la malattia stessa era stata cagionata dal mobbing posto in essere per più di dieci anni dalla sua datrice di lavoro. Proprio per questo motivo, inoltre, la lavoratrice chiedeva il risarcimento del danno fisico e psichico subito. Com'è noto, il mobbing è una successione di fatti e comportamenti posti in essere da superiori (mobbing verticale) o da colleghi (mobbing orizzontale) con intento vessatorio e al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotto con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile. L'obiettivo principale consiste prevalentemente nel costringere il mobbizzato ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Tra i diversi tipi di mobbing rientra altresì il bossing, che si configura quando la vessazione è attuata dal datore di lavoro direttamente nei confronti di un proprio dipendente.

Facendo applicazione dei principi generali sopra descritti, il Tribunale di Como ha riconosciuto nei comportamenti posti in essere dalla donna imprenditrice gli elementi tipici del mobbing, con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del

danno. Nel corso del processo, infatti, era emerso che l'imprenditrice aveva insultato pesantemente la propria dipendente, rivolgendole epiteti e offese non solo sulla sua condizione sociale e personale, ma anche sulle sue capacità professionali. L'imprenditrice, con la propria condotta, aveva creato un vero e proprio "clima di paura" a causa delle sue ripetute invettive, insulti, vessazioni, angherie e rimproveri ingiusti.

Il Tribunale, quindi, facendo propri i principi elaborati dalla giurisprudenza sul mobbing, ha ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice in quanto la malattia era stata provocata dall'impresa, condannando altresì quest'ultima al risarcimento del danno valutato equitativamente in 30mila euro. In questo modo, quindi, il licenziamento, astrattamente legittimo in quanto irrogato a causa del superamento del periodo di comporto, diviene illegittimo in quanto la malattia sofferta dalla lavoratrice è stata provocata dalle vessazioni del datore di lavoro. Essendo stata direttamente cagionata dall'imprenditrice, quindi, gli effetti negativi della malattia non potevano essere sopportati dalla ricorrente. La sentenza, in sé e per sé, ribadisce principi ormai consolidati in dottrina e giurisprudenza. Essa, tuttavia, si segnala per le modalità con le quali è avvenuto il mobbing. Ribaltando gli stereotipi comuni che vedono prevalentemente la donna vittima del mobbing (generalmente sessuale) da parte di un uomo, la vicenda decisa dal Tribunale di Como, invece, evidenzia come il fenomeno riguardi a ben vedere anche l'universo femminile. Il mobbing, infatti, era stato posto in essere da una donna (a capo di un'impresa) nei confronti di un'altra donna. Tutto ciò deve insegnare una cosa: mai lasciarsi trasportare dalle generalizzazioni e dai luoghi comuni. Le discriminazioni e i soprusi riguardano le donne non solo quali vittime del mobbing, ma anche quali parti attive del mobbing stesso come nel caso analizzato, ove i soprusi sono stati posti in essere proprio da una donna.

* Docente di diritto del lavoro, Univ. "Tor Vergata", Roma

